



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**il Tribunale per i Minorenni
di Reggio Calabria**

e

**il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
della Regione Calabria**

per

***“LA SELEZIONE, LA FORMAZIONE E L'ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEI TUTORI VOLONTARI”***

In ossequio alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176 ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui al suo art. 3;

In considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286/98 (c.d. TU sull'immigrazione), nel decreto legislativo n. 142/2015, nel decreto legislativo n. 251/2007, nel decreto legislativo n. 25/2008, così come nel codice civile, specialmente ne libro I, titolo IX (omissis);

Considerando le *"Linee guida per una giustizia a misura di minore"* adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 (omissis);

Ritendendo che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina tempestiva del tutore da parte dell'autorità giurisdizionale;

Considerando l'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Considerato l'art. 11 legge del 7 aprile 2017, n. 47 rubricato *"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"*, ai sensi del quale, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, sono stipulati *"appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni"* e, laddove i garanti non siano stati nominati, *"all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università"*;

Vista la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, recante l'Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria;

Preso atto delle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"*, predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Obiettivi e finalità

1. In ossequio al "principio del superiore interesse del minore" sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell'art. 11 della L. 7 aprile 2017 nr. 47 recante *"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"*, le parti si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:

- a) istituire presso il Tribunale per i minorenni un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 11 della l. n. 47/2017, chiamati ad operare sul territorio di riferimento. In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata, l'attività del tutore dovrà trattarsi di una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore, e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età. In particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale, il tutore inserito nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad operare;
- b) selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere *“la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”*, attraverso procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di persone che saranno inserite nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il tribunale per i minorenni all'esito del periodo di formazione previsto. La selezione, fatte salve le competenze previste dalle norme regionali, dovrà attenersi ai criteri e ai requisiti indicati nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari?”* che costituiscono parte integrante del presente Protocollo;
- c) formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari?”* e nello specifico secondo i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo ivi allegato;
- d) individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari?”*, anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori volontari;
- e) promuovere l'individuazione di uno spazio dedicato per i tutori volontari al quale fare riferimento per realizzare, ove necessario, supporto all'esercizio della loro funzione, come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in

materia. Lo spazio così individuato consentirà di sviluppare la collaborazione e la condivisione di intenti per la promozione, la sensibilizzazione, la formazione degli aspiranti tutori volontari nonché per il supporto e la consulenza tecnica che si renda necessaria;

- f) promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento (se del caso, attraverso protocolli d'intesa) per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento competenti in materia.

Articolo 2 **Compiti delle parti**

1. L'ufficio del Garante regionale provvede a preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell'apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni, dopo aver svolto l'intero periodo di formazione, di intesa con il presidente di tale ufficio giudiziario e attraverso procedura ad evidenza pubblica, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”*.
2. L'ufficio del Garante regionale provvede a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine, l'ufficio si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”*, fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei paramenti indicati nel modulo formativo allegato e parte integrante delle citate Linee guida.
3. L'ufficio del Garante regionale, d'intesa con il Tribunale per i minorenni, provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”* e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.

4. L'ufficio del Garante regionale, d'intesa con il presidente del Tribunale per i minorenni, si impegna ad individuare uno spazio dedicato per i tutori volontari per un supporto effettivo all'esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.
5. Il presidente del Tribunale per i minorenni provvederà, d'intesa con il Garante regionale, alla tenuta ed implementazione dell'elenco dei tutori volontari.
6. Il presidente del Tribunale per i minorenni provvederà, d'intesa con il Garante regionale, a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso il proprio sito internet. Ove ritenuto opportuno, l'elenco potrà essere consultato dai Tribunali ordinari del distretto, al fine di effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario, di assicurarne la rotazione e di accertare rispetto a quali territori vi sia disponibilità a svolgere l'incarico.
7. In ogni caso, le parti del presente protocollo potranno attivare forme organiche di raccordo con le altre istituzioni competenti in materia e in particolare con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali ordinari presenti nel distretto di competenza, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli di coordinamento.

Articolo 3 **Utilizzo dell'elenco e la sua tenuta**

1. Il presidente del Tribunale per i minorenni individuerà le modalità più efficaci per rendere disponibile l'elenco dei tutori volontari e le per le comunicazioni relative alle nomine, le rinunce ad assumere l'incarico e le successive revoche o chiusure.

Articolo 4 **Aggiornamento dell'elenco**

1. L'ufficio del Garante regionale, d'intesa con il presidente del Tribunale per i minorenni, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine tutorie effettuate e dei tutori volontari, che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela, con criteri e metodologie che saranno individuate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco.

2. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il presidente del Tribunale per i minorenni provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.

Reggio Calabria, lì 23 giugno 2017

**Il Presidente del Tribunale
per i minorenni di Reggio Calabria**

Dott. Roberto Di Bella

Roberto Di Bella

**Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
della Regione Calabria**

Cav. Dott. Antonio Marziale

Antonio Marziale



FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI (totale: 24/30 ore)

Modulo fenomenologico (8/10 ore)

- Dati e analisi sugli arrivi e sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia (Report MLPS, Cruscotto Statistico Ministero Interno; rotta migratoria; contesti di origine; progetto migratorio);
- Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni presenti sul territorio per la presa in carico della persona minorenni;
- Il sistema nazionale di accoglienza dei minori non accompagnati;
- L'affidamento familiare.

Modulo giuridico (8/10 ore)

- I principi e le norme della Convenzione sui diritti dell'infanzia quali orientamenti valoriali e pratici per il tutore
- Diritti, doveri e responsabilità civile del tutore
- Il ruolo del tutore nelle procedure di:
 - accertamento dell'età
 - rintraccio dei familiari ed eventuale ricongiungimento
 - eventuale rimpatrio volontario assistito
 - rilascio del permesso di soggiorno
 - accompagnamento verso la maggiore città e misure di integrazione di lungo periodo (compreso diritto all'istruzione e accesso al lavoro)
 - eventuale richiesta di protezione internazionale
 - minori vittime di tratta

Modulo psico-socio sanitario (8/10 ore)

- Identificazione dei bisogni della persona minorenni e strategie per l'ascolto e la costruzione di una relazione efficace
- Diritto alla salute
- Tecniche di riconoscimento di disordini post traumatici da stress
- Individuazione dei minori vittime di tratta
- Casi potenzialmente patologici
- Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a danno di minori (codice di condotta dei tutori)